



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2023/7007/XI (UK/Northern Ireland)

Regolamenti 2023 sugli obblighi in materia di responsabilità del produttore (rifiuti di imballaggio) (modifica n. 2) (Irlanda del Nord)

Data di ricezione : 24/12/2023

Termine dello status quo : 25/03/2024

Message

Messaggio 701

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 3723

Procedura d'informazione CE - Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord

Notifica: 2023/7007/XI

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20233723.IT

1. MSG 701 IND 2023 7007 XI IT 24-12-2023 XI NOTIF

2. UK/Northern Ireland

3A. Department for Business and Trade
Old Admiralty Building
London, SW1

3B. Department for Environment, Food and Rural Affairs
Extended Producer Responsibility Unit
Seacole Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF

4. 2023/7007/XI - S20E - Rifiuti

5. Regolamenti 2023 sugli obblighi in materia di responsabilità del produttore (rifiuti di imballaggio) (modifica n. 2) (Irlanda del Nord)



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

6. Imballaggi e rifiuti di imballaggio

7.

Direttiva (CE) n. 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Dopo la preparazione e la notifica dei regolamenti 2023 sugli obblighi in materia di responsabilità del produttore (rifiuti di imballaggio) (modifica) (Irlanda del Nord) che introducono obiettivi di riciclaggio per l'Irlanda del Nord per il 2024 e che dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2024, siamo stati informati dell'omissione dell'obiettivo di rifusione del vetro per il 2024, che costituisce un obiettivo secondario dell'obiettivo relativo al vetro. Si tratta di uno strumento legislativo di modifica che aggiunge tale obiettivo.

A causa della recente decisione di rinviare di un anno i regolamenti EPR sugli imballaggi del Regno Unito e della necessità di consultare le parti interessate riguardo alle proposte, il presente regolamento è stato adottato e dovrebbe entrare in vigore il 1° febbraio 2024. Ciò per garantire che l'obiettivo di rifusione sia in vigore il prima possibile, fornendo chiarezza e certezza alle parti interessate, e fermo restando che i regolamenti equivalenti in Inghilterra, in Galles e in Scozia (recanti l'obiettivo di rifusione) sono stati adottati ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. Tuttavia, riesamineremo ancora e adotteremo le misure appropriate in caso di eventuali osservazioni ricevute ai sensi della presente notifica entro il consueto periodo di sospensione di tre mesi.

8. Modifica dell'allegato 2 dei regolamenti 2007 sugli obblighi in materia di responsabilità del produttore (rifiuti di imballaggio) (Irlanda del Nord). La modifica introduce un obiettivo di fusione del vetro per il 2024.

9. A causa di una svista, l'obiettivo relativo alla percentuale di rifusione del vetro per il 2024 è stato omissso dai regolamenti 2023 sugli obblighi in materia di responsabilità del produttore (rifiuti di imballaggio) (modifica) (Irlanda del Nord) ed è necessaria un'ulteriore modifica per garantire che gli obiettivi in Irlanda del Nord siano in linea con gli obiettivi in Inghilterra, Galles e Scozia. Sebbene si tratti di un obiettivo secondario dell'obiettivo di riciclaggio del vetro che non è specificamente previsto dalla direttiva sugli imballaggi, notificiamo tale modifica sulla base del fatto che si riferisce agli obiettivi e che la direttiva richiede un tasso minimo di riciclaggio specifico da raggiungere ogni anno fino a quando la direttiva non sarà modificata.

10. Riferimenti ai testi di base: Non esiste alcun testo di base

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu